



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

Oggetto: Competenza del Perito Industriale con specializzazione in Elettronica Industriale a redigere e sottoscrivere progetti di impianti elettrici per distributori di carburante, ivi compresa la classificazione delle aree con pericolo di esplosione (ATEX) e la progettazione delle relative installazioni elettriche.

Rispondiamo in merito alla richiesta alla competenza per una iscritta con specializzazione in Elettronica Industriale, che svolga da quarant'anni attività professionale nel settore degli impianti elettrici a servizio di distributori di carburante, ivi compresa la classificazione delle aree con pericolo di esplosione ai sensi della normativa ATEX, alla progettazione delle relative installazioni elettriche. La professionista è titolare dell'abilitazione alla Camera di Commercio ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per la lettera "A".

In occasione di un confronto con un funzionario ASL, le è stata verbalmente sollevata un'osservazione circa le sue competenze in relazione alla firma di tali progetti.

I. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. L'ordinamento professionale del Perito Industriale

Il R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, all'art. 16 individua le specializzazioni tipiche della categoria, precisando che l'elenco non ha carattere tassativo e non comporta, tuttavia, una esclusività assoluta e generale delle prestazioni in capo a una singola specializzazione, potendosi configurare settori di attività logicamente interdisciplinari e zone di attività concorrente tra professioni diverse. Lo ha precisato la Corte Costituzionale con sentenza n. 345 del 12-21 luglio 1995, chiarendo che l'ampliamento è ammissibile soltanto sulla base di una fonte normativa primaria o quantomeno secondaria, e che la stessa previsione è "strettamente preordinata ad assicurare la certezza delle prestazioni richieste", escludendo per ciò stesso interpretazioni in chiave di "generale esclusività monopolistica".

La clausola ha natura normativa: l'osservazione verbale di un funzionario pubblico non ha alcuna incidenza sulla sfera di competenza professionale, materia riservata alla legge in forza dell'art. 117 della Costituzione. Né INAIL, né ASL possono esprimere giudizi di valore sulle competenze professionali, potendo soltanto verificare la funzionalità degli impianti alla stregua della normativa tecnica applicabile. Diversamente, come puntualmente rilevato nei pareri CNPI, il funzionario si renderebbe responsabile di abuso d'ufficio ai sensi dell'art. 323 c.p. o di abuso degli strumenti di correzione ai sensi dell'art. 571 c.p., con responsabilità risarcitoria verso il professionista per i danni contrattuali con la committenza derivanti da verbali negativi illegittimi.

Con D.M. 9 marzo 1994, le specializzazioni in "Elettronica Industriale" e in "Telecomunicazioni" sono state accorpate nell'unica sezione "Elettronica e Telecomunicazioni", unificando il progetto formativo curriculare e il perimetro delle competenze riconoscibili per analogia ai sensi dell'art. 16 R.D. 275/1929. Il Ministero dell'Istruzione, con nota n. 2143 del 28 luglio 1993, ha altresì precisato che le specializzazioni in "Elettronica Industriale" e in "Elettrotecnica", conseguite presso gli Istituti Tecnici Industriali, possono essere considerate "affini".

1.2. Il fondamento abilitativo: l'esame di Stato



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 24 giugno-7 luglio 1964, ha affermato che l'esame di Stato *“abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale”*. La Cassazione Civile, Sezione III, ha ribadito il medesimo principio con la sentenza n. 7023 del 7 luglio 1999, precisando – in *obiter dictum* – che *“è all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività”*. Tale principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente in tema di esami di abilitazione per Perito Industriale (Cons. Stato, Sez. VII, nn. 1530, 1844, 1863 e 1865 del 2022), pur in fattispecie estranea alle competenze tecniche, riguardando la diversa questione dell'ammissione all'esame di soggetti con titolo di studio difforme.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 19-27 aprile 1993 (pres. Casavola, rel. Vassalli), ha aggiunto un ulteriore criterio interpretativo essenziale: i limiti propri di ciascuna abilitazione non possono essere determinati in modo rigido, ma vanno ragguagliati a *“presupposti flessibili”*, in ragione di cognizioni *“necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia può subire nel tempo”*, tenuto conto dell'ausilio offerto dall'intera normativa di settore. Questo principio è direttamente rilevante nel contesto degli impianti ATEX e delle installazioni elettroniche di sicurezza, settori in rapida evoluzione tecnologica.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che i curricula scolastici hanno *“valore integrativo nell'interpretazione della normativa”*, pur non potendo sostituire la fonte primaria *“ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni”* (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996). Il programma di studi della specializzazione in Elettronica Industriale costituisce, in questo quadro, un elemento ermeneutico decisivo.

Il D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222 ha fissato gli orari e i programmi di insegnamento degli Istituti Tecnici Industriali per la specializzazione in Elettronica Industriale (sezione X), prevedendo, tra le materie caratterizzanti, la tecnica del vuoto, le apparecchiature e le macchine elettriche normali e speciali, gli strumenti e le apparecchiature di misura, regolazione e controllo, i servomeccanismi e le loro applicazioni, nonché le tecniche di controllo e misura di apparati elettronici. Tale impianto formativo è rimasto come fondamento curricolare anche dopo le successive riformulazioni regolamentari.

Il D.M. 23 dicembre 1991, n. 445 (Regolamento per gli esami di Stato di Perito Industriale), Allegato B, come modificato dal D.M. 9 marzo 1994, prevede, per l'indirizzo *“Elettronica e Telecomunicazioni”*, tra gli argomenti della prova scritta: *“Progettazione ed esecuzione di apparati impiegati in sistemi automatici di controllo e misura: schemi di principio e a blocchi della soluzione, dimensionamento delle varie parti e scelta dei componenti; analisi, sintesi e dimensionamento di dispositivi elettronici di potenza, di dispositivi logici e programmabili”*. La prova MIUR della sessione 2011 ha richiesto al candidato in Elettronica Industriale di *“disegnare gli schemi elettrici relativi ai blocchi di condizionamento del segnale e di dimensionarne i componenti”*. Ponendo tale quesito, lo Stato ha presupposto le conoscenze specifiche minime per il dimensionamento di impianti elettrici e dei relativi componenti.

Nella specializzazione accorpata in *“Elettronica e Telecomunicazioni”*, il D.M. 9 marzo 1994 conferma la competenza all'analisi e dimensionamento delle reti elettriche lineari e non lineari, alla progettazione, realizzazione e collaudo di sistemi semplici ma completi di automazione, e alla gestione di sistemi di



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

controllo, comunicazione ed elaborazione delle informazioni anche complessi. Lo Stato ha dunque presupposto, nell'abilitazione conferita, le conoscenze specifiche minime per il dimensionamento di impianti elettrici.

1.3. La competenza alla progettazione di impianti elettrici del Perito elettronico

L'art. 16, lett. d), R.D. 275/1929 attribuisce ai Periti meccanici, elettricisti e affini la competenza alla progettazione, direzione e stima delle installazioni meccaniche o elettriche. Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 1187 del 10 novembre 1978, ha chiarito che le attività inerenti alla progettazione degli impianti elettrici "presuppongono un'apposita preparazione professionale" e che l'art. 16 R.D. 275/1929 contiene una "esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici". Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 571 del 26 gennaio 2011, ha confermato che la progettazione degli impianti elettrici, come applicazione della fisica, (appalto integrato per la progettazione di un impianto di pubblica illuminazione per 106 pali del comune di Quartu Sant'Elena, ndr), rientra a pieno titolo tra le attività dei Periti industriali ai sensi della disciplina di settore (conferma TAR Sardegna, Sez. II, n. 1361/2010), con ciò eliminando il limite del calcolo infinitesimale alla progettazione, come comprovato agli atti di causa prodotti dal CNPI.

Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, all'art. 5, comma 1, individua i professionisti abilitati a redigere il progetto obbligatorio per gli impianti di cui alla lettera A (impianti elettrici), con espresso riferimento ai "professionisti iscritti agli albi professionali, secondo le rispettive competenze". L'abilitazione alla Camera di Commercio per la lettera "A" di cui è in possesso la professionista costituisce ulteriore elemento di legittimazione operativa.

La giurisprudenza ha precisato che questa competenza va ricostruita caso per caso, in relazione alla complessità specifica dell'impianto.

La AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), con nota prot. 36120/11/VLA1 del 1° aprile 2011, ha confermato che il R.D. n. 275/1929 e la L. n. 146/1957 riservano la progettazione impiantistica alle categorie professionali di ingegneri e periti industriali regolarmente abilitati e iscritti all'ordine. La L. 9 gennaio 1991, n. 10 ha previsto che la progettazione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, le verifiche e i collaudi di impianti tecnici debbano essere eseguiti da liberi professionisti nell'ambito delle rispettive competenze. La L. 30 dicembre 1991, n. 428, all'art. 3, ha espressamente incluso ingegneri e periti industriali tra i professionisti abilitati agli accertamenti omologativi e alle verifiche periodiche, tra cui le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti.

Il principio che non è corretto isolare la progettazione degli impianti elettrici rispetto alle altre attività che la presuppongono è stato affermato in modo costante dalla giurisprudenza amministrativa: TAR Lazio, Sez. III, n. 360/1995 e TAR Liguria, 2 febbraio 2005, n. 137 hanno confermato che le attività di accertamento sugli impianti si sostanziano in serie di prestazioni specifiche, che presuppongono la conoscenza dell'impiantistica pura e dell'applicazione della fisica e dell'elettromagnetismo, appannaggio delle professioni intellettuali nei limiti delle competenze stabilite dalla legge.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

La L. 5 marzo 1957, n. 146 (Tariffa professionale dei Periti Industriali) menziona espressamente le attività progettuali per impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia, centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica. La giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, n. 6728/1987; Corte Cost. n. 199/1993) ha qualificato tale fonte come "*fonte aggiuntiva di esplicitezza delle competenze del Perito Industriale*", restando fonte primaria il R.D. 275/1929.

1.4. Il principio di competenza funzionale e la rilevanza del criterio della complessità

La competenza alla progettazione di impianti elettrici da parte del perito industriale in elettronica industriale va ricostruita analiticamente caso per caso, dal momento che le caratteristiche dell'intervento progettuale individuano il professionista competente. La specializzazione in "elettronica industriale", conseguita prima dell'accorpamento con la specializzazione "Elettronica e Telecomunicazioni" conteneva insegnamenti caratterizzanti orientati specificamente per la progettazione di sistemi elettronici di impianti industriali.

Questa peculiarità ha consentito al professionista in possesso di tale specialità di progettare sistemi anche complessi di gestione elettronica di impianti automatici ad alimentazione elettrica.

a) Infatti, la competenza del perito industriale in elettronica industriale alla progettazione di impianti elettrici è riconoscibile limitatamente agli impianti elettrici e di automazione serventi apparati elettronici, o da essi gestiti nei limiti della complessità specifica dell'impianto medesimo.

b) Per impianti a carattere ordinario, la soglia operativa ricavabile dal D.M. 37/2008 è quella di 6 kW per le utenze domestiche; per le utenze produttive e terziarie il discrimine è la tensione (superiore a 1000 V) o la superficie (superiore a 200 mq).

c) Il TAR Veneto, Sez. I, n. 605 del 13 marzo 2009 ha affermato il "principio di funzione servente": l'impianto elettrico, che abbia funzione servente rispetto all'impianto principale (meccanico, di sicurezza o di controllo), può essere attratto nelle competenze del professionista specializzato in tale impianto principale, anche quando il professionista non sia iscritto nella specializzazione elettrotecnica. Tale principio, elaborato per il perito meccanico, vale *a fortiori* per il perito industriale in elettronica industriale rispetto agli impianti elettrici ATEX, che costituiscono per definizione sistemi di controllo e sicurezza con funzione servente rispetto all'impianto principale del distributore di carburante.

II. LA COMPETENZA IN MATERIA ATEX

2.1. Il quadro normativo ATEX vigente

La normativa ATEX si articola su due piani. La Direttiva 2014/34/UE disciplina gli apparecchi destinati ad atmosfere potenzialmente esplosive. La Direttiva 1999/92/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo XI (artt. 287-297), impone al datore di lavoro la valutazione del rischio di esplosione (art. 290), la classificazione delle aree in zone (art. 293 e Allegato XLIX) e la redazione del Documento sulla Protezione contro le Esplosioni – DPCE (art. 294). La classificazione si fonda sulla norma CEI EN 60079-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

10-1 (CEI 31-87, edizione 2021). La progettazione degli impianti elettrici in zone classificate richiede la norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33). Per i distributori di carburante specificamente è rilevante la Guida CEI 31-108.

2.2. La soglia di potenza non opera nei luoghi ATEX

L'art. 1, comma 2, lett. d) del D.M. 37/2008 assoggetta a obbligo di progetto, indipendentemente dalla potenza installata, gli impianti elettrici relativi a unità immobiliari nelle quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio. Il successivo art. 5, comma 4, impone particolare attenzione alla scelta dei materiali nel rispetto della normativa tecnica vigente. Il regime ATEX è quindi derogatorio rispetto al regime ordinario degli impianti elettrici: il discrimine rilevante è la complessità della classificazione delle zone e l'idoneità delle apparecchiature scelte rispetto alla categoria di zona, non la potenza installata in kW. La soglia dei 6 kW vale unicamente per gli impianti ordinari (lett. a); per i luoghi con pericolo di esplosione (lett. d), la soglia è irrilevante.

2.3. La natura elettronica degli impianti ATEX per distributori di carburante come fondamento della competenza

La competenza alla classificazione delle zone e alla progettazione degli impianti elettrici nelle stesse è attività intellettuale del professionista abilitato secondo le rispettive competenze, distinta dal DPCE (responsabilità del datore di lavoro). La classificazione ATEX richiede conoscenze in fisica dei fluidi, termodinamica, analisi del rischio di innesco e normative CEI. La progettazione degli impianti elettrici per distributori di carburante in zone ATEX richiede la scelta di apparecchiature conformi alla CEI EN 60079-14, la valutazione delle sorgenti di innesco, la verifica della compatibilità con la categoria di zona: attività di progettazione di sistemi elettronici di sicurezza e controllo, coerente con il profilo formativo.

L'argomento si rafforza sistematicamente a partire dal principio, per il quale al perito industriale in elettronica industriale sia riconosciuta la competenza a progettare impianti fotovoltaici, come sistemi elettronici di potenza (*inverter*, convertitori, circuiti di controllo e protezione). Ciò posto, è possibile ritagliare un ambito di competenza anche per gli impianti elettrici dei distributori di carburante, che hanno una componente di controllo elettronico ancora più marcata (centraline di gestione, sistemi antideflagranti, circuiti di monitoraggio). Il principio del "sistema elettronico di potenza" afferma che sono tali tutti quegli apparati deputati al controllo e alla conversione dell'energia mediante mezzi elettronici: la natura identica dei sistemi di controllo e conversione presenti nei distributori di carburante consolida la competenza.

Infine, il calcolo infinitesimale — limite menzionato dall'art. 16 R.D. 275/1929 per i periti meccanici ed elettricisti e affini — non costituisce un ostacolo per la progettazione degli impianti elettrici ATEX. E ciò non solo per il dictum della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 26 gennaio 2011, n. 5.

La verifica dell'integrale di Joule non richiede calcolo infinitesimale diretto, ma avviene mediante tabelle o grafici forniti dal costruttore degli interruttori automatici, trattandosi di fenomeno adiabatico per interventi di cortocircuito di durata non superiore a 5 secondi. Questo chiarimento tecnico dissolve una delle obiezioni più frequentemente sollevate in sede di verifica.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

III. DISTINZIONE TRA PROCEDIMENTO DI PROGETTAZIONE ELETTRICA E PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

3.1. Il regime di prevenzione incendi per i distributori di carburante

I distributori di carburante rientrano nell'Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Attività 13, soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi con obbligo di SCIA antincendio o richiesta di valutazione progetto. La documentazione tecnica, ai fini della prevenzione incendi, richiede la sottoscrizione di un professionista iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno ex art. 16 D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, disciplinati dal D.M. 5 agosto 2011.

3.2. La distinzione tra i due procedimenti

Per l'attività del distributore di carburante sono normativamente necessarie due distinte documentazioni tecniche, riferite al medesimo impianto fisico, ma a procedimenti amministrativi autonomi:

a) il progetto dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/2008, comprensivo della classificazione ATEX e della scelta delle apparecchiature idonee, per il quale la competenza del Perito Industriale è riconoscibile secondo quanto esposto alla Sezione II;

b) la documentazione di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011, che richiede un professionista iscritto negli elenchi ex art. 16 D.lgs. 139/2006 — qualifica conseguibile dal Perito Industriale, ma distinta e non automatica.

L'iscrizione agli elenchi antincendio non è riservata ai soli ingegneri: il D.M. 5 agosto 2011 ammette espressamente i Periti Industriali e Periti Industriali Laureati. Si tratta tuttavia di una qualificazione specifica, soggetta ad un proprio iter abilitativo, che la professionista è tenuta a verificare separatamente e che prescinde dalle competenze professionali attribuite per legge all'iscritto all'albo dei periti industriali con specializzazione in elettronica industriale.

IV. LA DISTINZIONE TRA PROGETTAZIONE E VERIFICA

La competenza alla progettazione degli impianti elettrici, riconoscibile al perito industriale in elettronica industriale, nei limiti sopra esposti, va tenuta distinta dalla competenza alle attività di verifica periodica degli impianti, messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche. Le attività di verifica periodica degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti, ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, sono regolate da un regime specifico individuato dal D.M. 11 aprile 2011. Quest'ultimo individua i requisiti e le qualificazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche, che presuppongono i titoli in esso indicati. Su tale profilo — verifiche, non progettazione — la professionista è tenuta a verificare il possesso dei requisiti specifici previsti, che costituiscono un adempimento distinto dalla firma del progetto elettrico.

V. SUL RILIEVO DELL'OSSERVAZIONE VERBALE DEL FUNZIONARIO ASL

Il funzionario ASL non aveva alcuna legittimazione giuridica ad esprimere un giudizio sulle competenze professionali della professionista, neppure in via informale. La materia è riservata alla legge (art. 117 Cost.)



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

e non è soggetta a interpretazioni di funzionari amministrativi. Le competenze riservate possono essere stabilite esclusivamente dallo Stato. Il principio, costantemente affermato in giurisprudenza, è che gli organi di verifica (INAIL, ASL) possono soltanto verificare la funzionalità degli impianti alla stregua della normativa tecnica, non pronunciarsi sulle competenze professionali. L'eventuale contestazione formale potrebbe avvenire esclusivamente nelle sedi giurisdizionali proprie o attraverso gli organi di vigilanza dell'Albo.

VI. CONCLUSIONI

Sulla base dell'analisi svolta, è possibile concludere come segue:

1. Il Perito Industriale iscritto all'Albo con specializzazione in Elettronica Industriale è professionalmente competente a redigere e sottoscrivere il progetto dell'impianto elettrico a servizio di un distributore di carburante, inclusa la classificazione ATEX e la scelta delle apparecchiature idonee alle zone classificate, in base all'art. 16 R.D. 275/1929, alla L. 146/1957, al D.M. 445/1991, al D.M. 9 marzo 1994, al D.P.R. 1222/1961, e al D.M. 37/2008, nei limiti della complessità tecnica specifica dell'impianto.
2. Per i luoghi classificati ATEX, la soglia di potenza non costituisce il criterio di delimitazione della competenza. Rileva invece la complessità della classificazione delle zone e l'adeguatezza tecnica delle soluzioni progettuali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) e art. 5, comma 4, D.M. 37/2008.
3. L'impianto elettrico ATEX del distributore di carburante costituisce un sistema elettronico di sicurezza e controllo con funzione servente rispetto all'impianto principale, rientrando nel profilo formativo del Perito industriale in elettronica industriale.
4. Il calcolo infinitesimale non è un ostacolo per la progettazione degli impianti elettrici ATEX: non solo per opera della sentenza Cons. Stato Sez. V n. 571/2011, ma anche perché, dal punto di vista squisitamente tecnico, la verifica dell'integrale di *Joule* per cortocircuiti di durata inferiore a 5 secondi avviene mediante tabelle e grafici del costruttore, senza calcolo diretto.
5. L'attività del distributore di carburante richiede, in aggiunta al progetto elettrico, la documentazione di prevenzione incendi ex D.P.R. 151/2011 (Attività 13), sottoscritta da professionista iscritto negli elenchi ex art. 16 D.lgs. 139/2006 — qualifica conseguibile dal Perito industriale in elettronica industriale, ma distinta ed autonoma rispetto alle competenze professionali dell'iscritto all'albo.
6. Le verifiche periodiche ex D.P.R. 462/2001 e D.M. 11 aprile 2011 costituiscono un adempimento distinto dalla progettazione e richiedono i requisiti specifici ivi previsti.
7. L'osservazione verbale del funzionario ASL è priva di qualsiasi valore giuridico.
8. Si raccomanda alla professionista di: (a) mantenersi aggiornata sulla CEI EN 60079-10-1:2021; (b) verificare il proprio *status* rispetto all'iscrizione agli elenchi antincendio ex art. 16 D.lgs. 139/2006; (c) valutare caso per caso la congruenza tra la complessità dell'intervento e il proprio profilo di competenza.